

Novità fiscali dell'1 febbraio 2010: le lezioni impartite dal professionista nei corsi di formazione non sono esenti IVA; è possibile cancellare l'ipoteca per le somme iscritte a ruolo con fideiussione; danni da incidente auto: IVA da risarcire in anticipo; accisa agevolata, per il 2010, sul bioetanolo e su altri prodotti di origine agricola; scudo fiscale: riapertura dei termini

Pubblicato il 1 febbraio 2010

le lezioni impartite dal professionista nei corsi di formazione non sono esenti IVA; è possibile cancellare l'ipoteca per le somme iscritte a ruolo con fideiussione; danni da incidente auto: IVA da risarcire in anticipo; accisa agevolata, per il 2010, sul bioetanolo e su altri prodotti di origine agricola; scudo fiscale: riapertura dei termini; le sentenze fiscali sono di libero accesso per tutti; procedura ispettiva: rapporto tra conciliazione "ordinaria" e monocratica; altre di fisco: indicazioni obbligatorie negli atti, nella corrispondenza e nei siti web delle società

Indice:

- 1) Le sentenze fiscali sono di libero accesso per tutti**
- 2) Le lezioni impartite dal professionista nei corsi di formazione non sono esenti IVA**
- 3) E' possibile cancellare l'ipoteca per le somme iscritte a ruolo con fideiussione**
- 4) Danni da incidente auto: Iva da risarcire in anticipo**
- 5) Procedura ispettiva: Rapporto tra conciliazione "ordinaria" e monocratica**
- 6) Accisa agevolata, per il 2010, sul bioetanolo e su altri prodotti di origine agricola**
- 7) Emersione di attività detenute all'estero (scudo fiscale): Riapertura dei termini**
- 8) Altre di fisco (indicazioni obbligatorie negli atti, nella corrispondenza e nei siti web delle società)**

- 1) Le sentenze fiscali sono di libero accesso per tutti**

Libero accesso alle sentenze fiscali: Le decisioni non sono consultabili dalle sole parti in giudizio, ma devono essere messe a disposizione di chiunque abbia interesse a visionarle.

I pubblici depositari come notai, conservatori e cancellieri hanno l'obbligo di rilasciare una copia degli atti.

Se ciò non avviene l'istante può ricorrere al presidente del Tribunale.

E quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza 1629 del 27.01.2010.

Tutto è nato dal rifiuto della C.T.R. del Piemonte di potere accedere al contenuto dei documenti ad un privato che si è visto costretto a ricorrere prima verso il Tar (che ha respinto le richieste) ed, infine, in Cassazione, la quale ha accolto la richiesta del suddetto privato.

La segreteria dell'ufficio della Commissione tributaria non può eccepire l'art. 38 del D.Lgs.n. 546/92 per non rilasciare copie. Il Tar deve rilevare la propria incompetenza giurisdizionale senza entrare nel merito e decidere secondo l'art. 22 della legge 243/90.

In mancanza di una disposizione ad hoc che preveda la possibilità di ricorrere ai presidenti delle commissioni tributarie (come accade per i giudici ordinari), in caso di rifiuto o ritardo nel rilascio di copie di atti deve essere applicata la disposizione generale prevista dall'art. 745 c.p.c. secondo cui l'istante può **ricorrere al presidente del Tribunale** nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

2) Le lezioni impartite dal professionista nei corsi di formazione non sono esenti IVA

Le docenze fornite da un professionista presso un istituto di formazione in corsi organizzati da terzi non sono esenti da Iva.

L'esenzione, infatti, è prevista esclusivamente nel caso in cui le lezioni "relative all'insegnamento scolastico o universitario" vengano impartite dall'insegnante a titolo personale.

Anche se tali prestazioni siano fatte rientrare nella nozione di lezioni "relative all'insegnamento scolastico o universitario", ciò non riconduce alla circostanza che il soggetto fornisca le lezioni a titolo personale.

Il contenzioso è sorto dal mancato esonero ai fini Iva, da parte del Fisco tedesco, di attività di insegnamento, in corsi di formazione professionale, esercitate dal socio di una società di diritto civile che gestisce uno studio di consulenza tecnica.

L'insegnamento è stato prestato dal socio per conto di un'associazione di diritto privato.

Il socio si occupava dell'organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale rivolti, tra l'altro, a studenti professionalmente qualificati e titolati.

Per cui l'Amministrazione tributaria tedesca ha ritenuto di assoggettare a Iva gli importi fatturati dalla società per le lezioni svolte per i corsi di formazione professionale.

Peraltro, la società non è un ente di diritto pubblico, con fini formativi istituzionali.

Inoltre, le prestazioni controverse non potrebbero essere considerate come lezioni relative all'insegnamento scolastico o universitario da parte di insegnanti che operano a titolo personale.

(Corte di giustizia UE, sentenza del 28.01.2010, causa C-374/08)

3) E' possibile cancellare l'ipoteca per le somme iscritte a ruolo con fideiussione

Il Ministero del Lavoro ha risposto, con nota n. 950 del 19.1.2010, ad una richiesta di parere presentata da una Direzione Provinciale del Lavoro su una questione sollevata da Equitalia sulla possibilità di sostituire, per il debitore iscritto a ruolo, una garanzia fideiussoria in luogo della garanzia ipotecaria. Infatti, se il debitore iscritto a ruolo presenti richiesta ad Equitalia, viene ammessa la cancellazione dell'ipoteca dietro presentazione di una garanzia fideiussoria, purché:

- sia soddisfatta l'integrale copertura del credito attraverso la polizza fideiussoria

e la garanzia fideiussoria venga formalizzata mediante una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, o rilasciata dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) .

Anche lo stesso art. 19 dello stesso DPR n. 602/1973 ammette, in caso di temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà del contribuente, la dilazione del pagamento di somme superiori ad un determinato importo, purché sia presentata idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ammettendo, quindi, l'alternatività delle due tipologie di garanzia finendo col ritenerle entrambe adeguate a soddisfare il fine della norma.

E lo stesso orientamento è stato già espresso dall'INPS con circolare n. 81 del 23 giugno 2005, che ha ammesso la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei crediti, al fine di ottenere sia la dilazione del carico iscritto a ruolo, sia la cancellazione dell'ipoteca.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 29.01.2010)

4) Danni da incidente auto: Iva da risarcire in anticipo

Il proprietario di macchina incidentata ha diritto a farsi anticipare tutte le spese necessarie per riparare il veicolo, compresa l'Iva.

Deve, inoltre, essere risarcito del cd. "fermo tecnico" dovuto a incidente.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che, con sentenza 1688/2010, in accoglimento del ricorso di un automobilista, il quale aveva chiesto che gli fossero anticipate tutte le spese che doveva sostenere per riparare la macchina, inclusa l'Iva, chiedendo anche i danni per il disagio subito a causa del fermo tecnico del veicolo.

La Corte Suprema ha osservato, "con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo".

Inoltre, l'automobilista deve essere rimborsato, con anticipo, di tutte le spese sostenute per il veicolo, compresa l'Iva.

Quindi, il risarcimento comprende anche l'Iva, pur se la riparazione non sia ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata, poiché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del D.P.R. n. 633/1972), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.

5) Procedura ispettiva: Rapporto tra conciliazione “ordinaria” e monocratica

Come è stato evidenziato nel parere della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro n. 3 del 26.01.2010, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 124/2004, qualora nel corso di un’ispezione avviata dalla Direzione Provinciale del Lavoro emergano concrete possibilità di arrivare ad un accordo, le parti possono estinguere la procedura ispettiva conciliando la controversia e versando i contributi previdenziali dovuti in relazione alle somme corrisposte al lavoratore.

Dunque emerge che la conciliazione monocratica, e la conseguente estinzione dell’accertamento ispettivo, presuppongono un duplice requisito:

a) il pagamento delle retribuzioni non corrisposte;

b) il versamento dei contributi previdenziali che non possono essere inferiori ai minimi di legge.

Tale aspetto differenzia la conciliazione monocratica dalla conciliazione prevista negli artt. 410 e 411 c.p.c., ove, per effetto della conclusione dell’accordo transattivo, gli istituti non sono necessariamente destinatari di versamenti contributivi.

Ammettendo l’equivalenza tra conciliazione monocratica e conciliazione “ordinaria”, risulterebbe eluso lo scopo della procedura conciliativa monocratica che è quello di incentivare l’emersione del rapporto di lavoro ed il versamento della relativa contribuzione.

Nulla vieta che le parti stesse raggiungano un componimento bonario della controversia anche autonomamente ed in sedi diverse da quella monocratica.

Pertanto, in sede di conciliazione monocratica il funzionario ispettivo dovrebbe prendere atto della volontà già formalizzata nell’accordo conciliativo, ammettendo il datore di lavoro al versamento dei contributi con la conseguente estinzione dell’attività ispettiva.

6) Accisa agevolata, per il 2010, sul bioetanolo e su altri prodotti di origine agricola

Oggi (01.02.2010) scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione delle quote di biocarburanti (bioetanolo, ETBE e altri prodotti di origine agricola) che, per il 2010, possono beneficiare del regime di tassazione ridotta previsto dal testo unico delle accise.

Chiarimenti dell'Agenzia delle dogane

I chiarimenti e le istruzioni riguardo all'applicazione del regime agevolativo per il 2010 sono stati forniti dall'Agenzia delle dogane con la nota n. 804 del 7 gennaio 2010.

In particolare, l'Agenzia ha richiamato l'attenzione degli operatori sulla riduzione - da euro 73.000.000 a euro 3.800.000 - delle risorse per finanziare l'agevolazione, disposta dall'ultima legge Finanziaria (art. 2, comma 64, legge n. 191/2009), con la conseguente rideterminazione dei quantitativi di prodotti che possono accedere al beneficio fiscale.

Con la nota n. 804 del 2010, l'Agenzia delle dogane ha inoltre precisato che, per quanto riguarda la documentazione e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione all'agevolazione per il 2010, occorre fare riferimento - oltre alle previsioni del decreto interministeriale n. 128/2009 - alle istruzioni impartite con la nota n. 109455 del 7 agosto 2009 e con la circolare n. 18/D del 22 settembre 2009.

(Assonime, nota del 28.01.2010)

7) Emersione di attività detenute all'estero (scudo fiscale): Riapertura dei termini

L'art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 30.12.2009, n. 194, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30.12.2009, ha riproposto, nella sostanza, la disciplina di cui all'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, riaprendo i termini (scaduti il 15 dicembre 2009) di

effettuazione delle operazioni di emersione.

I soggetti interessati possono, infatti, porre in essere nuove operazioni a partire dal 30 dicembre 2009 (giorno dell'entrata in vigore del decreto) sino al 30 aprile 2010.

L'impianto normativo originario viene sostanzialmente confermato, facendo salva la conformità alle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di antiriciclaggio, nonché alle relative interpretazioni della Corte di Giustizia.

E' quanto ha, preliminarmente, rilevato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 29.01.2010, la quale ha, pertanto, reso applicabili le istruzioni e i chiarimenti precedentemente forniti dalla stessa Agenzia sulla disciplina dello scudo fiscale, ad eccezione di specifici aspetti che sono stati oggetto di intervento normativo.

Riapertura dei termini

Le operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione delle attività patrimoniali e di quelle finanziarie, detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, possono essere effettuate fino al 30 aprile 2010.

Restano confermati tutti gli altri presupposti oggettivi che operavano fino alla data del 15 dicembre 2009; in particolare viene confermato che non possono essere oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione le attività già trasferite nel territorio dello Stato a partire dal 1° gennaio

2009.

La riapertura dei termini, inoltre, non interferisce con le procedure di emersione già iniziate dai contribuenti e non concluse, per la presenza di cause

ostative, alla data del 15 dicembre 2009, ferma restando l'avvenuta corresponsione entro detto termine della relativa imposta straordinaria.

Quindi, in presenza di cause ostative indipendenti dalla volontà dell'interessato che impediscono l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione entro il 30 aprile, vale come termine definitivo il 31 dicembre 2010 per concludere le operazioni di emersione.

Modalità di determinazione dell'imposta straordinaria dovuta

Introdotte due aliquote dell'imposta straordinaria dovuta:

- 60% del rendimento presunto delle attività da regolarizzare o rimpatriare per le operazioni svolte dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010.

- Per le operazioni eseguite dal 1° marzo al 30 aprile 2010, invece, l'aliquota sale al 70% del rendimento presunto (rendimento che è pari al 2% annuo per i cinque anni precedenti l'operazione).

In pratica, si paga un'imposta straordinaria del 6% per le operazioni perfezionate entro febbraio, del 7% per quelle successive.

Compilazione del quadro RW

I contribuenti che presentano la dichiarazione riservata non hanno l'obbligo di indicare le attività

oggetto di rimpatrio e regolarizzazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso e per quello precedente. Quindi, per le dichiarazioni riservate presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, le attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione non vanno inserite nel modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2009 e 2010.

Il documento di prassi ricorda che l'esonero dalla compilazione del quadro RW per le attività oggetto di regolarizzazione non è definitivo, perché queste, permanendo all'estero, rimangono comunque soggette agli obblighi di dichiarazione relativi al monitoraggio fiscale.

Sono state modificate le norme di contrasto ai paradisi fiscali, con l'aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 12 del DI 78/2009.

Quest'ultimo ha introdotto la presunzione di legge in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo prova contraria del contribuente.

Le nuove norme raddoppiano i termini per l'accertamento che scatta sulla base di questa presunzione (in particolare, dei termini previsti in materia di accertamento di imposte sui redditi e Iva) e quelli relativi alla notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale.

L'adesione allo scudo permette al contribuente, in caso di successivo accertamento sulle attività detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, di evitare tale presunzione.

Pertanto, anche le novità sull'estensione dei termini per l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni non riguardano le attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

8) Altre di fisco:

- Messo comunale lento: Il Comune risarcisce l'Amministrazione finanziaria

Se il messo comunale è lento a notificare le imposte il comune è responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

L'ente locale è tenuto, infatti, a riparare i danni al fisco.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1627 del 27.01.2010.

Per quantificare il danno si fa riferimento a quanto il fisco avrebbe incassato rispettando i tempi delle notifiche.

- Istanza per i rimborsi Iva ai non residenti: Termine perentorio

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al trimestre di riferimento.

Per gli operatori economici non residenti in Italia le istanze di rimborso Iva vanno presentate non oltre il 30 giugno dell'anno solare successivo al trimestre di riferimento.

A confermare la validità di tale scadenza è stato il 28.01.2010 il sottosegretario Daniele Molgora

rispondendo all'interrogazione parlamentare, nella quale si sosteneva che la norma non prevede in maniera espressa la natura perentoria del termine.

La tesi parlamentare si fondava sulla sentenza n. 718125/2009 della V Sezione della Corte di cassazione, secondo la quale non è "perentorio" il termine per la presentazione dell'istanza e diventa, quindi, applicabile la scadenza dei due anni previsti dall'articolo 21, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, che entrano in gioco quando mancano "disposizioni specifiche".

- Collegato lavoro approvato alla Camera

La Camera dei Deputati nella seduta del 28.01.2010 ha approvato il DL 1441 quater/c "collegato lavoro" che all'art. 33 prevede l'istituzione di Commissioni di Conciliazione e Arbitrato presso le sedi delle Commissioni di Certificazione dei Consigli Provinciali dell'Ordine.

In tal modo viene riconosciuto il ruolo deflattivo del Contenzioso insito nella professione di Consulente del Lavoro.

Il provvedimento ora passa al Senato della Repubblica per l'approvazione definitiva.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 29.01.2010)

- Modello 730/2010, prime istruzioni dalle Entrate per CAF, sostituti e professionisti

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso il 28.01.2010 la bozza della circolare di liquidazione modello 730/2010.

- IVA : Credito Iva su conti annuali

L'Iva non pagata per l'utilizzo del prorata calcolato in base alle risultanze contabili dell'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente, anziché con riferimento ai dati annuali, configura un'ipotesi di insufficiente versamento e come tale sconta la sanzione del 30% eventualmente riducibile con il ravvedimento.

Questa la posizione assunta dalle Entrate nel corso di Telefisco 2010.

La questione posta all'attenzione dell'Amministrazione è derivata da una possibile lettura di una precedente circolare.

Questo di seguito è il caso di specie delineato: un'impresa di costruzione chiude a credito di 100 la liquidazione periodica di dicembre.

A gennaio effettua delle vendite che generano per il periodo un debito di 100, e non versa l'imposta giacché capiente nell'ultimo dato conosciuto in contabilità.

Quando presenta la dichiarazione l'eccedenza a credito dell'anno precedente scende a 40 euro, per esempio per la rettifica del prorata, da cui un versamento insufficiente per gennaio.

E' stato, quindi, chiesto come debba comportarsi il contribuente per eseguire il versamento di questo importo considerando la buona fede nell'uso dei dati a sua disposizione.

- Assonime: le indicazioni obbligatorie negli atti, nella corrispondenza e nei siti web delle società

Assonime con la Circolare n. 2 del 29.01.2010 ha spiegato le novità per le società in tema di obblighi informativi negli atti, nella corrispondenza e nei siti web, introdotte con la legge comunitaria del 2008 (in attuazione dei principi della direttiva 2003/58/CE).

Le nuove disposizioni modificano le norme del codice civile per estendere gli obblighi informativi alle comunicazioni in via telematica e ai siti web delle società.

La novità più rilevante è rappresentata dalla espressa previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso di mancato rispetto degli obblighi informativi su atti, corrispondenza e siti web.

Una delle questioni applicative analizzate da Assonime nella Circolare riguarda la nozione di atto e corrispondenza della società, alla luce dei nuovi principi e rivista, in particolare, con riguardo alle attuali forme di comunicazione commerciale on-line.

Per Assonime l'interpretazione più condivisibile della nozione di atti e corrispondenza dovrebbe tenere conto della finalità della disposizione, che è quella di assicurare ai terzi che entrano in contatto con la società le informazioni rilevanti su di essa. Gli obblighi riguardano, pertanto, anche le comunicazioni di posta elettronica verso terzi.

La circolare ha, infine, illustrato gli obblighi pubblicitari sul sito web delle società.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l